Numero registro generale 23420/2020
Numero sezionale 3074/2023
Numero di raccolta generale 28511/2023
Data pubblicazione 12/10/2023

Repubblica Italiana

La Corte Suprema di Cassazione

Seconda Sezione Civile

nel collegio così composto:

Oggetto:
Sanzioni amministrative
Adunanza camerale 03/10/2023

Rosa Maria Di Virgilio	Presidente
Lorenzo Orilia	Consigliere
Linalisa Cavallino	Consigliere
Rossana Giannaccari	Consigliere
Remo Caponi	Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

Ordinanza interlocutoria

sul ricorso iscritto al n. 23420/2020 proposto da:

difesa dall'avvocato Fernando Petrivelli;

-ricorrente-

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli del Piemonte e la Valle d'Aosta, difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato;

-resistente-

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 542/202 del 23/07/2020.

Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 3/10/2023.

Fatti di causa

Nel 2019 la proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Torino nei confronti dell'Ufficio dei monopoli per il Piemonte avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di € 20.000 per sanzione

copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc

Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: TALARICO PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 53b87609d6a1a75dc8b58750a11bb7fa

amministrativa e di confisca di due personal computer con periferiche. La ricorrente si era vista imputata, nella qualità di soggetto autorizzato all'esercizio dei giochi esclusivamente a distanza, di avere messo a disposizione nel locale pubblico due postazioni di personal computer idonee ad accedere a un gioco con vincite in denaro su una piattaforma on line. Accertata era la violazione dell'art. 7 co. 3quater d.l. 158/2012 conv. in l. 189/2012 (sanzionata dall'art. 1 co. 923 l. 208/15). Tale disposizione vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco apprestate dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo. L'opposizione è stata rigettata in primo e in secondo grado.

Ricorre in cassazione la con tre motivi, illustrati da memoria. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha depositato atto di costituzione.

Ragioni della decisione

1. – Il primo motivo censura che l'art. 7 co. 3quater d.l. 158/2012 conv. in l. 189/2012 sia stato applicato per sanzionare la condotta di un gestore di internet point che ha installato personal computer dai quali i clienti possono navigare in internet autonomamente, e così collegarsi a un sito per giocare con credenziali personali rilasciate da un concessionario statale di giochi pubblici a distanza. In via subordinata si solleva questione di legittimità costituzionale, con riferimento al canone di ragionevolezza, ove della menzionata disposizione non sia possibile dare un'interpretazione diversa da quella accreditata dalla Corte di appello. Oltre alla falsa applicazione dell'art. 7 co. 3quater d.l. 158/2012 conv. in l. 189/2012, si censura la violazione dell'art. 1 co. 923 l. 208/15.

Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: TALARICO PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 53b87609d6a1a75dc8b587750a11bb7fa

Il secondo motivo sollecita a richiedere alla Corte di giustizia UE una pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE sulla corretta interpretazione dell'art. 1 co. 3-bis direttiva 2002/21/CE, introdotto dalla direttiva 2009/140/CE, nonché sul se esso osti all'applicazione dell'art. 7 co. 3quater d.l. 158/2012 conv. in l. 189/2012.

Il terzo motivo censura la violazione dell'art. 9 direttiva 98/34/CE e, ove applicabili ratione temporis, degli artt. 5 e 6 direttiva 2015/1535/UE, come interpretati dalla Corte di Giustizia UE. Esso lamenta inoltre l'applicazione dell'art. 7 co. 3quater d.l. 158/2012 conv. in l. 189/2012.

2. - La saliente parte censurata della sentenza è la seguente (in sintesi). La parola «apparecchiature» ex art. 7 co. 3quater d.l. 158/2012 conv. in l. 189/2012 non indica i soli totem (cioè i dispositivi dedicati in modo stabile ed esclusivo ai giochi on line), ma si presta a ricomprendere i personal computer dotati di connessione telematica e messi a disposizione per il gioco on line sulle piattaforme di concessionari. Infatti, la finalità di ordine pubblico di contrasto del gioco illegale, a tutela della salute pubblica specialmente di minorenni, impone un'interpretazione generosamente diretta a neutralizzare i tentativi di aggirare il divieto.

Fra gli argomenti di supporto si cita la circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (6/3/2014), ove le apparecchiature sono descritte come apparecchi terminali connessi ad internet o funzionanti tramite intranet con collegamenti che abilitano una navigazione a circuito chiuso. La circolare precisa che tali apparecchiature sono costituite per lo più dai totem e quindi non esclude che si diano altre apparecchiature per mezzo delle quali si possa giocare on line. Al fine di evitare lacune sanzionatorie in un settore in rapida evoluzione tecnologica, l'art. 7 co. 3quater d.l. 158/2012 conv. in l. 189/2012 funziona

Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: TALARICO PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 53b87609d6a1a75dc8b58750a11bb7fa

come norma «di chiusura» diretta a colpire l'utilizzo concreto per il gioco illecito di tutti i tipi di videoterminali idonei a ciò.

Ciò non implica però che sia sanzionata la semplice messa a disposizione di personal computer o di apparecchi simili. È sanzionata la provata utilizzabilità come apparecchi di intrattenimento, in virtù della loro collocazione, dell'assenza di accorgimenti tecnici che impediscano di accedere a siti di gioco online o di altre circostanze di fatto da apprezzare in concreto caso per caso.

Nel caso di specie, il fatto che i personal computer non fossero esclusivamente dedicati al gioco, ma potessero essere utilizzati anche per la generica navigazione in Internet è giuridicamente irrilevante, mentre in punto di fatto dalla loro collocazione e dal loro utilizzo emerge con evidenza che essi fossero finalizzati al gioco online (durante il sopralluogo della Guardia di Finanza due avventori sono stati sorpresi a giocare on line).

Inoltre, prosegue la Corte di appello, non vi è alcuna ragione per formulare alla CGUE una richiesta di interpretazione pregiudiziale in relazione alla normativa oggetto di causa. In primo luogo, la Corte di Giustizia C-390/12 del 2014 ha chiarito che l'art. 56 TFUE è da interpretare nel senso che esso osta a una normativa nazionale del tipo di quella oggetto di applicazione, ma solo se essa non persegue effettivamente l'obiettivo della tutela dei giocatori d'azzardo o della lotta alla criminalità. Ancora, la finalità di tutela della salute pubblica, con particolare riguardo ai minori, e la necessità di provvedere con urgenza in tale materia esclude inoltre, in base all'art. 6 co. 7 direttiva 2015/1535/UE, l'obbligo della previa comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni oggetto di applicazione. La Corte di appello rinvia anche all'art. 3 co. 4 d.lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche).

Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: TALARICO PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 53b87609d6a1a75dc8b58750a11bb7fa

I motivi di ricorso, colti sullo sfondo delineato dalla motivazione della sentenza impugnata, sottopongono alla Corte questioni di notevole valenza nomofilattica, meritevoli di un contraddittorio arricchito dal contributo del P.M., tra le quali: (a) il significato normativo - in questo contesto - della nozione di «apparecchiatura» rispetto al significato diffuso nel linguaggio della tecnica: cioè, come un complesso d'impianti, di comandi e di strumenti fra loro coordinati, adibiti ad un certo servizio o anche ad una determinata lavorazione; (b) la distinzione tra semplice messa a disposizione dell'apparecchiatura e concreta utilizzabilità per finalità illecite; (c) gli indici menzionati per ravvisare il profilo della concreta utilizzabilità per illeciti: se sia necessario il carattere permanente ed esclusivo della destinazione, oppure se sia sufficiente una destinazione dell'apparecchiatura transitoria (o comunque reversibile) e promiscua; (d) il carattere relativamente elastico della fattispecie ex art. 7 co. 3quater d.l. 158/2012 conv. in l. 189/2012, tale che la disposizione possa funzionare come norma «di chiusura» in considerazione dei rapidissimi sviluppi della tecnica.

In considerazione di ciò, la trattazione del ricorso è rimessa all'udienza pubblica.

P.Q.M.

La Corte rimette la trattazione del ricorso all'udienza pubblica.

Così deciso a Roma, il 3/10/2023.

Il Presidente

Rosa Maria Di Virgilio

Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: TALARICO PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 53b87609d6a1a75dc8b587750a11bb7fa